

**DETERMINA AG 137/18
DEL 19/07/2018**

Oggetto: Revoca ed annullamento intera procedura di gara relativa manifestazione di interesse per affidamento per la realizzazione e posa in opera di protezione metalliche per parcometri. CIG: Z7923D19AE

PREMESSO

con determina a contrarre AG 97/2018 del 28/05/2018 veniva disposto di appaltare la fornitura indicata in oggetto mediante manifestazione di interesse;

con manifestazione di interesse pubblicata sul sito aziendale dal 31/05/18 al 15/06/18 per la realizzazione di una protezione metallica da installare su parte dei parcometri esistenti;

entro le ore 13,00 del 15/06/18 sono pervenute via pec quattro offerte, che vengono numerate progressivamente secondo l'ordine di protocollo e precisamente:

- 1) SPMETAL di Sebastiano Purello, offerta prot.738/18 del 15/06/18
- 2) Stivala Michele Giacomo, offerta prot.739/18 del 15/06/2018
- 3) Suriano Michelangelo, offerta prot. 744/18 del 15/06/18
- 4) Costa Marco Giuseppe, offerta prot. 751/18 del 15/06/18.

La Commissione, a seguito di verifica dei contenuti della documentazione amministrativa dell'offerta presentata, procedeva con l'apertura delle offerte economiche aggiudicando provvisoriamente la fornitura in oggetto, come da verbale di seduta di gara del 21.06.2018.

Il verbale con tutta la documentazione veniva consegnato allo scrivente RUP per le verifiche di Legge.

Nelle more dei tempestivi accertamenti, la ditta Suriano Michelangelo, seconda in graduatoria, presentava, tramite pec in data 27.06.2018 prot. 796, istanza di revoca in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta prima in graduatoria poiché non rispettava quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., allegando giurisprudenza a sostegno.

Che in data 11/07/18 la Sostare avviava il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., inviando copia della documentazione pervenuta alla ditta SPMETAL di Sebastiano Purello, assegnando il termine di giorni 10 per eventualmente controdedurre;

Che in data 16/07/2018, prot. 890, la SPMETAL di Sebastiano Purello riscontrava con pec la nota suddetta eccependo che la procedura ad evidenza pubblica era stata avviata in modo difforme alle norme in materia di appalti posto che la manifestazione d'interesse prevedeva impropriamente la formulazione di un offerta e tra l'altro contestava l'ammissione in gara della ditta Suriano;

Che il RUP con nota del 19/07/18 prot.AG 136/18 ha rivalutato l'interesse pubblico alla procedura in atto, stante che nelle more, però l'Azienda ha posto in essere l'iter per l'acquisto/noleggino di nuovi parcometri di ultima generazione che andranno a sostituire i parcometri esistenti risalenti ad oltre dieci anni fa e che i nuovi parcometri, per certo, avranno dimensioni differenti rispetto agli esistenti per cui le protezioni realizzate non sarebbero più utilizzabili nei nuovi parcometri.

Visto tutto quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni;

Atteso che i nuovi parcometri avranno dimensioni e spessore della struttura in acciaio differenti rispetto agli esistenti, rispetto agli esistenti per cui le protezioni realizzate non sarebbero più utilizzabili nei nuovi parcometri e da questo ne deriverebbe un danno per l'Azienda inconciliabile con l'interesse pubblico da perseguire;

Visto che l'aggiudicazione provvisoria, fa nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, un'efficacia destinata ad essere superata, (così, da ultimo C.d.S., III, 5 ottobre 2016, n. 4107); così, nelle gare pubbliche, "la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio" (C.d.S., V, 21 aprile 2016, n. 1600);
Che tale procedura non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni ed inidonei all'interesse pubblico.

Visto il Regolamento vigente della Sostare s.r.l. per le attività contrattuali;

Viste le deleghe attribuite al Presidente del C.d.A.;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

IL PRESIDENTE DISPONE DI:

revocare la procedura ad evidenza pubblica relativa manifestazione di interesse per affidamento per la realizzazione e posa in opera di protezione metalliche per parcometri identificata con CIG: Z7923D19AE, indetta con Determinazione Dirigenziale prot AG 97/18 del 28/05/18 e pubblicata sul sito istituzionale in data 31/05/18;

annullare, per l'effetto, la proposta di aggiudicazione in favore della SPMETAL di Sebastiano Purello, disposta in seno al verbale di gara del 21/06/18;

Provvedere a dare idonea pubblicità alla revoca della gara sul sito istituzionale ed informando i concorrenti di cui alle 4 offerte pervenute.

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Enrico Blasi

